



Ill.mo Signor Sindaco
Comune di Biella

Biella 16 dicembre 2018

La sottoscritta Livia Caldesi, Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia

PREMESSO CHE

- molti servizi a domanda individuale, come il servizio di ristorazione scolastica o asilo nido, così come alcune agevolazioni nel pagamento della TARI, sono erogati con tariffe agevolate in base alla fascia di appartenenza del cittadino nella certificazione ISEE;
- diverse variabili contribuiscono a determinare la fascia ISEE di un soggetto, tra queste la proprietà o meno di immobili;
- ai cittadini stranieri provenienti da paesi extra UE il Comune richiede un'autocertificazione di possesso di un immobile nel paese d'origine;
- naturalmente, se in tale sede lo straniero dovesse mentire, non dichiarando immobili da lui effettivamente posseduti, una tale prassi avvantaggerebbe i disonesti a scapito dei contribuenti onesti e sarebbe premiante di comportamenti fraudolenti;

considerato che

- il problema accennato in premessa è stato affrontato dal legislatore nel DPR n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" dove nei riguardi del cittadino straniero è previsto (art. 3 comma 2) che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;

- nei casi in cui manchi la possibilità di certificazione da parte dei soggetti pubblici italiani, come nel caso di titolarità su immobili posseduti nei paesi d'origine, si prevede (art. 4) che lo straniero produca “certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale”
- tanto premesso

interroga

il Signor Sindaco se non ritenga opportuno integrare i moduli per le domande dei servizi individuali con il seguente testo:

- ai fini dell'accoglimento della domanda finalizzata all'accesso agli interventi ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, vengono considerati anche i redditi ed i beni immobili o mobili registrati disciplinati dall'art. 816 Codice civile, eventualmente posseduti all'estero e non dichiarati in Italia ai sensi della normativa fiscale in atto nel tempo vigente.
- ai fini di quanto stabilito al precedente comma 1, contestualmente alla presentazione della domanda finalizzata all'accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre - anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero – corredata di traduzione in italiano legalizzata dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità – resa in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall'art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti. Con le medesime modalità deve essere comprovata anche la composizione del nucleo familiare del richiedente;
- quanto stabilito al precedente comma 2 non trova applicazione nei confronti:
 - a) di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
 - b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

c) di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni indicate al precedente comma 2.

Il Consigliere Comunale

Livia Caldesi